

Novità sulle disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 138/11 approvate dal Senato (Manovra Finanziaria *bis*)

In data 07/09/2011 il Senato ha dato il via libera alla Manovra Finanziaria *bis* (D.L. n. 138/2011) approvando il maxi-emendamento. Nella seguente Circolare s'illustrano le novità fiscali introdotte dalla Manovra e dalle modifiche apportate dal Senato (il testo sarà ora sottoposto al vaglio della Camera).

1. Contributo di solidarietà (art. 2, c. 1 e 2)

Previsto dall'art. 2 del D.L. e in applicazione **già dal 2011 fino al 2013**, è stato istituito il contributo di solidarietà nella misura del **3%** per la parte eccedente redditi superiori a **€ 300.000 lordi annui**.

Ai fini della verifica del superamento del limite di € 300.000 rilevano anche i redditi da lavoro dipendente da impieghi pubblici e redditi da pensione (sui quali, però, non grava distintamente il contributo di solidarietà) solo qualora vi sia un altro reddito o più in capo ad un contribuente. Ciò vuol dire che nel caso si percepisca esclusivamente un reddito da lavoro dipendente da impieghi pubblici o redditi da pensione questi non saranno gravati del contributo di solidarietà del 3%, ma solo di quello previsto dalla Manovra dell'anno scorso (5% oltre gli € 90.000 e 10% oltre gli € 150.000); nel caso contrario si applicherà l'aliquota del 3% esclusivamente per la parte eccedente gli € 300.000.

Il contributo di solidarietà è **deducibile dal reddito complessivo** e questo ne attenuerà il carico a partire dal secondo anno.

Per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante tale contributo di solidarietà seguiranno le normali disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

Le modalità di attuazione verranno determinate con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 ottobre 2011.

2. Aumento IVA (art. 2, da c. 2-bis a 2-quater)

Modificato l'art. 16, c. 1 del D.P.R. n. 633/72 portando la misura dell'aliquota ordinaria dell'IVA **dal 20% al 21%**. La modifica si applica su tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

Secondo la relazione tecnica al maxi-emendamento l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA garantirà un maggior gettito di € 4,236 Miliardi su base annua a partire dal 2012, mentre per il 2011 € 700.000.000.

3. Tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, da c. 6 a 26)

E' disposta un'aliquota unica del 20% per la tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie; ciò vuol dire tutti i proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su

titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive.

La tassazione al 20% sostituisce quella precedentemente prevista in due aliquote: 27% per gli interessi sui depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie.

Resta, invece, **al 12,5%** la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti.

La nuova misura scatta sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012.

Il comma 26 specifica che per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al d. lgs. n. 239/96, gli intermediari provvedono a effettuare addebiti e accrediti del conto unico alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, o in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti.

4. Riordino dei regimi di esenzione e favore fiscale (art. 1, c. 6)

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale saranno ridotti del 5% per l'anno 2012 e del 20% a decorrere dall'anno 2013. Si tratta di una semplice anticipazione in quanto tale previsione era stata già definita a decorrere dall'anno 2013.

La suddetta norma non si applicherà qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi a oggetto il riordino della spesa in materia sociale, e l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a € 4 miliardi per l'anno 2013 ed a € 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2014.

E' precisato, infine, che al fine di garantire gli effetti finanziari di queste norme, in alternativa (anche parziale) a queste riduzioni, possa essere disposta con DPCM, sentito il Tesoro, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, esclusa l'accisa.

5. Emissione fatture da parte dei professionisti (art. 2, c. 5)

Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi oppure ad ordini professionali, nel corso di 5 anni, 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere fattura compiute in giorni diversi, sarà disposta, in qualsiasi caso, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.

In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione saranno comunicati all'ordine professionale oppure al soggetto competente alla tenuta

dell'albo in maniera tale che ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell'esercizio in

forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria sarà disposta nei confronti di tutti gli associati.

6. Giochi, lotterie e tabacchi lavorati (art. 2, c. 3)

L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, potrà regolare tutti i giochi pubblici già esistenti, al fine di assicurare maggiori entrate. Inoltre i Monopoli potranno anche introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quella dei punti vendita.

I Monopoli potranno anche proporre al Tesoro di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati (dalla norma si prevede una maggiore entrata di € 1,5 miliardi).

7. Accertamento. Potenziamento della compartecipazione dei Comuni (art. 1, da c. 12-bis a 12-quater)

Innalzamento, per il triennio 2012-2014, della quota di compartecipazione dei Comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali. **Si passa dal già previsto 50% al 100%**. La norma, spiega la relazione tecnica al maxiemendamento, vuole potenziare così il contrasto all'evasione fiscale, visto che i Comuni, data la vicinanza del territorio, riescono a intercettare fattispecie non immediatamente individuabili dall'Amministrazione centrale.

8. Addizionale comunale IRPEF (art. 1, c. 11)

I Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta ferma la soglia di esenzione stabilita unicamente in base a specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale IRPEF e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo.

9. Evasione fiscale. Carcere (art. 2, c. 36-vicies semel)

La lettera *h*) del c. 36-vicies semel dell'art. 2 del Decreto prevede la non applicazione dell'art. 163 del codice penale (sospensione condizionale della pena), e quindi il carcere immediato, qualora sussistano contemporaneamente due condizioni in una fattispecie evasiva:

- L'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari;
- L'ammontare dell'imposta evasa si superiore a € 3.000.000.

10. Società di comodo (art. 2, da c. 36-quinquies a 36-duodecies)

Si applica una **maggiorazione del 10,5% al reddito minimo calcolato** secondo la disciplina delle società di comodo. In presenza di un reddito imponibile minimo, la

maggiorazione verrà calcolata sul reddito imponibile dichiarato anche nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al reddito minimo.

La maggiorazione viene applicata anche nel caso di reddito minimo imputato per trasparenza e nel caso di consolidato dovrà essere calcolata dalla singola impresa partecipante.

Sono considerate società di comodo tutte le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi a partire dal 4° periodo.

Le nuove disposizione si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

11. Studi di settore (art. 2, c. 35)

Sull'argomento si rimanda all'approfondimento della Circolare del 07/09/2011 dello scrivente Ufficio

12. Recupero delle somme condonate nel 2002 (art. 2, c. 5-bis e 5-ter)

L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia provvederanno, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, all'avvio di una procedura di ricognizione di tutti i contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e

delle sanatorie del 2002 e non hanno versato le relative somme anche a seguito di iscrizione al ruolo e notifica delle relative cartelle di pagamento.

In caso di omesso pagamento di tali somme iscritte al ruolo entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011 sarà applicata una sanzione pari al 50% di tali somme e la posizione del contribuente in oggetto sarà sottoposta a controllo per tutti i periodi d'imposta successivi anche

con riguardo ad attività svolte dal contribuente con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono.

13. Bonus bebè (art. 6, c. 6-bis)

Qualora le famiglie, che hanno percepito il cosiddetto bonus di € 1.000 per ogni bambino nato negli anni 2005 e 2006, in assenza delle condizioni reddituali stabilite dalla Finanziaria 2006, restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, non saranno applicate le sanzioni penali ed amministrative e saranno sospesi tutti i procedimenti penali eventualmente avviati e si estingueranno ad avvenuta restituzione della somma.